



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANDREINA GIUDICEPIETRO	Presidente
MARIA CLARA SALI	Consigliere
GIANLUCA BORDON	Consigliere
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere rel.

Oggetto

Atto di appello – notifica non andata buon fine per fatto non imputabile – mancata riattivazione del procedimento - conseguenze

AC – 05/06/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19778/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– ricorrente –

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, n. 1372/2017,
depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
giugno 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA



1. L'Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [REDACTED] che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione avverso la sentenza della C.t.p. di Cosenza che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'atto di rettifica Iva per l'anno 1992.

2. Il Giudice del secondo grado rilevava che l'appellante non aveva provato la tempestività del gravame non essendo agli atti la ricevuta di spedizione della relativa raccomandata, ma solo l'avviso di ricevimento; aggiungeva che l'omissione non poteva ritenersi sanata dal deposito dell'elenco dei plichi raccomandati ricavato dall'ufficio e consegnato alle [REDACTED] non essendovi equipollenza di quest'ultimo con la ricevuta di spedizione.

3. Il contribuente ha depositato memoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, d.l.gs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. e, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2699 c.c.

Censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile l'appello perché, al momento della costituzione, era stato omissso il deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame. Evidenzia che era stata prodotta in giudizio copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale la quale attestava la data di spedizione dell'appello in data 17 giugno 2014; che, sebbene la notifica non fosse andata a buon fine (per causa non imputabile al notificante, in quanto l'atto era stato spedito all'indirizzo al quale risultava la residenza del contribuente dall'interrogazione dell'Anagrafe tributaria) ed il plico raccomandato fosse stato restituito all'Ufficio con la dicitura



«trasferito», tale produzione dimostrava sia la tempestività della propria costituzione nel giudizio di secondo grado sia la tempestività della proposizione dell'appello rispetto al termine d'impugnazione che veniva in scadenza il 24 giugno 2014.

2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la C.t.r. omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini e di autorizzazione alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 153, secondo comma, 291, 350, secondo comma, c.p.c. Si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della notifica, nonostante avesse provveduto con diligenza, a fronte della notifica tentata in data 17 giugno 2014, a chiedere in data 18 settembre 2014, la rimessione in termini ex articolo 153, secondo comma, c.p.c., con concessione di un termine per la rinnovazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. per avere dichiarato di ufficio l'inammissibilità del ricorso senza sollecitare il contraddittorio sulla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati, restando assorbiti il primo ed il quarto motivo, come già affermato da questa Corte in precedente reso su fattispecie analoga in altro giudizio tra le stesse parti (cfr. Cass. n. 27145/2019).

5.1. Non è controverso che la notifica dell'appello tentata dall'Amministrazione non è andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato «trasferito». Ciononostante, l'Agenzia delle entrate non ha ripreso la procedura notificatoria (iniziata in data 17 giugno 2014)



come, invece, avrebbe dovuto, stante l'esito negativo della notificazione dell'atto; si è limitata, infatti, ad avanzare ai giudici di appello, e soltanto con le memorie depositate in data 18 settembre 2014, istanza di rimessione in termini per procedere a nuova notificazione.

5.2. Questa Corte ha chiarito, tuttavia, che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività quanto necessario al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, nella specie neppure dedotte (Cass., Sez. U., n. 14594/2016, Cass., Sez. U., n. 28452/2024, Cass. n. 17577/2020, Cass. n. 20700/2018, Cass. n. 30114/2024, Cass. n. 3078/2026).

Si è ribadito che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare non effettuata in sede decisoria e, per di più, in assenza del contraddittorio con la controparte interessata (Cass. sez. U, 17352/2009, Cass. n. 13735/2024, Cass. n. 33927/2022). Si è anche precisato che tali principi restano fermi anche nel caso in cui nel primo tentativo di notificazione non vi sia stato errore imputabile alla parte ricorrente (Cass. n. 19059/2017).



Si è quindi affermato che, qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anche in virtù del principio di economia processuale atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. dovendosi, di conseguenza, dichiarare non luogo a provvedere sulla eventuale richiesta di rimessione in termini (Cass., n. 9286/2019).

6. Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso. Infatti, deve rilevarsi che, in virtù del disposto di cui all'art. 384, ultimo comma, c.p.c., deve rilevarsi la correttezza della statuizione di inammissibilità dell'appello, se pure dichiarata dalla C.t.r. per altro profilo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il quarto e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento, ed oltre Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro

